

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 47

47° anno

18 febbraio 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe ⁽¹⁾** 1

Regolamento (CE) n. 274/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, che avvia un'inchiesta relativa all'eventualità dell'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 276/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 22

Regolamento (CE) n. 279/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 977/2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 25
- ★ **Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio** 26

Dichiarazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione

2004/144/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2004, che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti della Bulgaria e dell'Ungheria negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di ratiti ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 346]** 33

2004/145/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2004, concernente l'assistenza finanziaria della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2004 [notificata con il numero C(2004) 349]** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004
relativo ai precursori di droghe
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, in prosieguo denominata «convenzione delle Nazioni Unite», è stata approvata dalla Comunità, con decisione 90/611/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguardo al commercio dei precursori di droghe (sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope) sono attuate nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi con il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ⁽⁵⁾.
- (3) L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite prevede l'adozione di misure adeguate intese a controllare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori. A tal fine, sono necessari provvedimenti relativi al commercio di precursori fra gli Stati membri. Tali provvedimenti sono stati introdotti dalla direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione sul mercato di talune sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di

stupefacenti e di sostanze psicotrope ⁽⁶⁾. Per applicare norme armonizzate in tutti gli Stati membri simultaneamente, un regolamento è ritenuto più idoneo dell'attuale direttiva.

- (4) Nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea la sostituzione della direttiva 92/109/CEE con un regolamento è di particolare rilevanza in quanto ogni modifica di tale direttiva e dei suoi allegati darebbe luogo a misure esecutive nazionali in 25 Stati membri.
- (5) Nel 1992, nel corso della trentacinquesima sessione, la commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite ha incluso ulteriori sostanze nelle tabelle allegate alla convenzione. Il presente regolamento dovrebbe prevedere disposizioni analoghe intese ad individuare nella Comunità possibili casi di diversione illecita di precursori di droghe e far sì che nel mercato comunitario siano applicate norme comuni di controllo.
- (6) Il disposto dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite si basa su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in questione. La maggior parte del commercio di tali sostanze è del tutto legale. I documenti d'invio e l'etichettatura delle sostanze dovrebbero essere sufficientemente espliciti. È poi importante sia fornire all'autorità competente i mezzi d'intervento necessari che sviluppare, nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta collaborazione con gli operatori interessati e sullo sviluppo della raccolta di dati.
- (7) Le misure applicabili all'olio di sassafrasso sono oggi interpretate in modi diversi nella Comunità, dal momento che alcuni Stati membri lo ritengono una miscela contenente safròlo e lo sottopongono a controllo, mentre per altri Stati membri è un prodotto naturale che non va controllato. Inserendo un riferimento ai prodotti naturali nella definizione di «sostanza classificata» si risolverà la divergenza e si renderanno possibili i controlli sull'olio di sassafrasso. La definizione dovrebbe riguardare solo i prodotti naturali da cui si estraggono facilmente sostanze classificate.

⁽¹⁾ GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 160.

⁽²⁾ GU C 95 del 23.4.2003, pag. 6.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 31) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione (GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (8) Le sostanze generalmente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope dovrebbero essere elencate in un allegato.
- (9) È opportuno che la fabbricazione o l'uso di talune sostanze classificate elencate nell'allegato I sia subordinato al possesso di una licenza. Inoltre la fornitura di tali sostanze dovrebbe essere autorizzata solo se le persone cui esse devono essere fornite sono titolari di una licenza e hanno firmato una dichiarazione in quanto acquirenti. Norme dettagliate riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente sono stabilite nell'allegato III.
- (10) Dovrebbero essere adottati provvedimenti che incoraggino gli operatori a notificare alle autorità competenti le transazioni sospette che coinvolgono sostanze classificate di cui all'allegato I.
- (11) Dovrebbero essere adottati provvedimenti che garantiscano un miglior controllo del commercio intracomunitario di sostanze classificate di cui all'allegato I.
- (12) Tutte le transazioni che portano all'immissione sul mercato di sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato I dovrebbero essere adeguatamente documentate. Gli operatori dovrebbero notificare alle autorità competenti ogni transazione sospetta che coinvolga le sostanze di cui all'allegato I. Tuttavia dovrebbero essere esentate le transazioni relative alle sostanze della categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II.
- (13) Numerose altre sostanze, molte delle quali commercializzate legalmente in grandi quantità, sono state identificate come precursori per la fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope. Sottoporre tali sostanze agli stessi rigorosi controlli elencati nell'allegato ostacolerebbe inutilmente il commercio, poiché ciò implica il rilascio di licenze e la compilazione di documenti per tutte le transazioni. Occorre perciò a livello comunitario un meccanismo più flessibile che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di essere informate di tali transazioni.
- (14) Il Piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa-Maria-da-Feira (19-20 giugno 2000) introduce una procedura di cooperazione. Per una efficiente cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri e industria chimica, in particolare riguardo a sostanze che, pur non citate nel presente regolamento, potrebbero essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, dovrebbero essere elaborate linee direttrici che orientino tale industria.
- (15) È opportuno prevedere che gli Stati membri determinino le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento. Dal momento che il commercio di precursori di droghe può condurre alla fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere le sanzioni più dissuasive possibili ai sensi delle loro legislazioni nazionali.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire controllo armonizzato del commercio dei precursori di droghe e la prevenzione della loro diversione verso la fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, non possono essere perseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e pertanto, per la natura internazionale e dinamica di tale commercio, possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) Occorre abrogare la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive della Commissione 93/46/CEE ⁽²⁾, 2001/8/CE ⁽³⁾ e 2003/101/CE ⁽⁴⁾ ed i regolamenti della Commissione (CE) n.1485/96 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1533/2000 ⁽⁶⁾,
- ⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
- ⁽²⁾ Direttiva 93/46/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 134).
- ⁽³⁾ Direttiva 2001/8/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato I alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 39 del 9.2.2001, pag. 31).
- ⁽⁴⁾ Direttiva 2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. (GU L 286 del 4.11.2003, pag. 14).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU L 188 del 27.7.1996, pag. 28). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1533/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 75).
- ⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1533/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intracomunitario di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione verso l'attività illecita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «sostanze classificate»: tutte le sostanze elencate nell'allegato I, comprese miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali come definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁽¹⁾, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non potere essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;
- b) «sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato I ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
- c) «immissione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nella Comunità; ovvero l'immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l'intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nella Comunità;
- d) «operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'immissione sul mercato di sostanze classificate;
- e) «organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961, modificata dal protocollo del 1972;
- f) «licenze speciali»: la licenza rilasciata ad un particolare tipo di operatore;
- g) «registrazione speciale»: la registrazione effettuata per un particolare tipo di operatore.

Articolo 3

Requisiti per l'immissione sul mercato di sostanze classificate

1. Gli operatori che intendono immettere sul mercato sostanze classificate di cui alle categorie 1 o 2 dell'allegato I sono tenuti a nominare un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, a notificare alle autorità

competenti il nome e le coordinate di detto responsabile e a notificare loro immediatamente qualsiasi eventuale modifica al riguardo. Il responsabile provvede affinché il commercio di sostanze classificate effettuato dall'operatore sia conforme alle disposizioni del presente regolamento. Al responsabile sono conferiti i poteri di rappresentare l'operatore e di prendere le decisioni necessarie per l'espletamento dei compiti sopra citati.

2. L'immissione sul mercato o il possesso di sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell'allegato I sono vincolati al possesso da parte dell'operatore di una licenza rilasciata dalle autorità competenti. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l'uso di precursori nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.

3. L'operatore titolare di una licenza ai sensi del paragrafo 2 fornisce sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell'allegato I solo a persone fisiche o giuridiche titolari di una tale licenza e che hanno firmato una dichiarazione dell'acquirente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

4. Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto in particolare della competenza e dell'integrità del richiedente. La licenza deve essere rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità del richiedente o del responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate. La licenza può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti ove vi sia ragionevole motivo per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata.

5. Fermo restando l'articolo 14, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l'obbligo di provare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza sono menzionate l'operazione o le operazioni per le quali è valida e le sostanze interessate. Le licenze speciali ai sensi del paragrafo 2 sono rilasciate, in linea di massima, per un periodo di tempo indeterminato, ma possono essere sospese o revocate dalle autorità competenti alle condizioni di cui al paragrafo 4, terza frase.

6. Fermo restando l'articolo 6, gli operatori che immettono sul mercato sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I sono tenuti, prima di collocarle sul mercato, a dichiarare senza indugio e a tenere aggiornati presso le autorità competenti gli indirizzi dei siti in cui fabbricano tali sostanze o a partire dai quali le commercializzano. Le farmacie, gli ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o le forze armate possono essere soggetti ad una registrazione speciale. Tali registrazioni sono considerate valide soltanto per l'uso di precursori nell'ambito di compiti ufficiali degli operatori interessati.

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).

7. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per la domanda di licenza o di registrazione. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e l'importo non può essere superiore ai costi inerenti dall'espletamento della domanda.

Articolo 4

Dichiarazione dell'acquirente

1. Fermi restando gli articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nella Comunità che fornisca a un acquirente una sostanza classificata di cui alle categorie 1 o 2 dell'allegato I ottiene dallo stesso una dichiarazione indicante l'uso o gli usi specifici della sostanza in questione. È richiesta una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1 dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.

2. In alternativa a tale dichiarazione per ogni singola transazione, un operatore che fornisca regolarmente a un acquirente una sostanza classificata di cui alla categoria 2 dell'allegato I può accettare un'unica dichiarazione relativa a più transazioni relative a tale sostanza classificata effettuate nell'arco di un anno al massimo, purché si accerti che siano soddisfatti i seguenti criteri:

- a) l'operatore ha fornito la sostanza all'acquirente almeno tre volte nei dodici mesi precedenti;
- b) l'operatore non ha alcuna ragione di supporre che la sostanza sarà usata per scopi illeciti;
- c) le quantità ordinate sono compatibili con il consumo abituale dell'acquirente.

La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 2 dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.

3. L'operatore che fornisce sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I appone il timbro e la data su una copia della dichiarazione autenticandola come conforme all'originale. Tale documento deve sempre accompagnare le sostanze della categoria 1 che circolano all'interno della Comunità e deve essere presentato, su richiesta, alle autorità responsabili del controllo del carico dei veicoli per tutta la durata delle operazioni di trasporto.

Articolo 5

Documentazione

1. Salvo restando l'articolo 6, l'operatore si accerta che tutte le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I siano correttamente documentate ai sensi dei seguenti paragrafi da 2 a 5. Tale obbligo non si applica agli operatori titolari di una licenza speciale o soggetti ad una registrazione speciale ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente paragrafi 2 e 6.

2. I documenti commerciali quali fatture, bolle di carico, documenti amministrativi, di trasporto ed altri documenti di spedizione, contengono dati sufficienti a individuare con certezza:

- a) il nome della sostanza classificata di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I;
- b) la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I contenute nella miscela;
- c) il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, quali definiti all'articolo 2, lettere c) e d).

3. La documentazione deve inoltre comprendere la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 4.

4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo del punto 1.

5. I documenti e le registrazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, sono conservati per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuta la transazione di cui al paragrafo 1 e devono essere prontamente disponibili per un eventuale controllo su richiesta delle autorità competenti.

6. La documentazione può essere conservata anche mediante riproduzione su supporto d'immagine o altri supporti dati. Deve essere garantito che i dati registrati:

- a) corrispondano nella forma e nel contenuto ai documenti, quando resi leggibili; e
- b) siano prontamente disponibili in ogni momento, possano essere resi immediatamente leggibili e possano essere analizzati con mezzi automatizzati per tutta la durata del periodo di cui al paragrafo 5.

Articolo 6

Esenzioni

Gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 non si applicano alle transazioni relative alle sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II nell'arco di un anno.

Articolo 7

Etichettatura

Gli operatori si accertano che siano apposte etichette alle sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro fornitura. Le etichette devono indicare i nomi che hanno le sostanze nell'allegato I. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.

Articolo 8

Notifica alle autorità competenti

1. Gli operatori notificano immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o transazioni insolite di sostanze classificate destinate all'immissione sul mercato, che suggeriscono la possibile diversione di tali sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2. Gli operatori forniscono alle autorità competenti in forma ricapitolativa le informazioni sulle loro transazioni relative a sostanze classificate come definito nei provvedimenti di attuazione adottati ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 9

Orientamenti

1. Per agevolare la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri, operatori e industria chimica, in particolare per quanto concerne le sostanze non classificate, la Commissione elabora e aggiorna orientamenti intesi ad assistere l'industria chimica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Tali orientamenti forniscono tra l'altro:

- a) informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;
- b) un elenco, aggiornato regolarmente, di sostanze non classificate, per consentire all'industria il controllo volontario del commercio di tali sostanze;
- c) altre informazioni che si possano considerare utili.

3. Le autorità competenti si accertano che gli orientamenti e l'elenco delle sostanze non classificate siano diffusi regolarmente secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti, conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

Articolo 10

Poteri e obblighi delle autorità competenti

1. Ai fini della corretta applicazione degli articoli da 3 a 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio e, segnatamente:

- a) ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze classificate o su operazioni relative a sostanze classificate;
- b) avere accesso ai locali commerciali degli operatori per raccogliere le prove di irregolarità;
- c) trattenere, all'occorrenza, le spedizioni non conformi al presente regolamento.

2. Le autorità competenti rispettano le informazioni commerciali riservate.

Articolo 11

Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti che hanno il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

2. Per applicare il presente regolamento e fatto salvo l'articolo 15, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola⁽¹⁾, in particolare quelle sulla riservatezza. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fungeranno da autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri fissano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 13

Comunicazioni degli Stati membri

1. Per introdurre i necessari adeguamenti alle norme sul controllo del commercio delle sostanze — classificate e non classificate — le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione ogni anno tutte le informazioni relative all'attuazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare riguardo alle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita.

2. La Commissione, consultati gli Stati membri, presenta all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite, una sintesi delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Attuazione

Ove necessario, per attuare il presente regolamento, sono adottati i provvedimenti che seguono, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2:

- a) la fissazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della licenza di cui all'articolo 3 e i dettagli della licenza;
- b) la fissazione, ogniquale volta sia necessaria, delle condizioni relative alla documentazione e all'etichettatura delle miscele e dei preparati contenenti sostanze di cui all'allegato I, come previsto agli articoli 5, 6 e 7;

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

- c) qualsiasi modifica dell'allegato I, resa necessaria da emendamenti delle tabelle dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite;
- d) le modifiche delle soglie fissate nell'allegato II;
- e) la fissazione dei requisiti e delle condizioni relativi alle dichiarazioni dell'acquirente di cui all'articolo 4, nonché le norme dettagliate riguardo al loro uso, comprese, se del caso, le modalità per fornire dichiarazioni dell'acquirente in formato elettronico;
- f) altre misure necessarie per un'efficace attuazione del presente regolamento.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri

Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti che adotta ai sensi del presente regolamento, in particolare dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 10 e 12, e delle successive modifiche.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Esso procede ad una valutazione dell'applicazione del regolamento tre anni dopo l'entrata in vigore.

Articolo 17

Abrogazione

1. La direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive 93/46/CEE, 2001/8/CE e 2003/101/CE della Commissione e i regolamenti (CE) n. 1485/96 e (CE) n. 1533/2000 della Commissione sono abrogati.
2. I riferimenti alle direttive o ai regolamenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento.
3. La validità dei registri istituiti, delle licenze rilasciate e delle dichiarazioni dell'acquirente rese ai sensi delle direttive o dei regolamenti abrogati non è alterata dalla loro sostituzione.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2005 ad eccezione degli articoli 9, 14 e 15 che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti previsti da tali articoli. Detti provvedimenti non entreranno in vigore prima del 18 agosto 2005.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

Sostanze classificate di cui all'articolo 2, lettera a)

Categoria 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾
1-fenil-2 propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido-N-acetilantranilico	Acido-2-acetamidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo (cis + trans)		2932 91 00	120-58-1
3,4-metilenediossifenilpropano-2-one	1-(1,3-benzodiossolo-5-yl)propano-2-one	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina ⁽³⁾, ove l'esistenza di tali forme sia possibile.

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.

⁽¹⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per una struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

⁽³⁾ Detta anche (+)- norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

Categoria 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.

⁽¹⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per sua struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

Categoria 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico	Etere dietilico	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Metiletilchetone	Butanone	2914 12 00	78-93-3

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile ed esclusi i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico.

⁽¹⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per sua struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

ALLEGATO II

Sostanza	Soglia
Anidride acetica	100 l
Permanganato di potassio	100 kg
Acido antranilico e suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali	1 kg
Piperidina e suoi sali	0,5 kg

ALLEGATO III

1. Modello di dichiarazione relativa a singole transazioni (categoria 1 o 2)

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE SULL'USO/I SPECIFICO/I DELLA SOSTANZA CLASSIFICATA DELLA CATEGORIA 1 O 2 (transazioni singole)	
Io/Noi,	
Nome:	
Indirizzo:	
.....	
Numero di riferimento dell'autorizzazione/licenza/registrazione: (cancellare la menzione inutile)	
rilasciata il da (nome e indirizzo dell'autorità)	
.....	
di validità illimitata/valida fino al (cancellare la menzione inutile)	
ho/abbiamo ordinato a:	
Nome:	
Indirizzo:	
.....	
la seguente sostanza:	
Descrizione:	
.....	
Codice della Nomenclatura Combinata: quantità:	
La sostanza sarà usata esclusivamente per.....	
.....	
Io/noi confermiamo che la suddetta sostanza sarà rivenduta o altrimenti fornita a un altro cliente solo a condizione che quest'ultimo fornisca una dichiarazione d'uso conformemente al presente modello o, per le sostanze della categoria 2, una dichiarazione relativa a transazioni multiple.	
Firma: Nome: (in stampatello)	
Funzione: Data:	

2. Modello di dichiarazione relativa alle transazioni multiple (categoria 2)

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE SULL'USO/I SPECIFICO/I DELLA SOSTANZA CLASSIFICATA DELLA CATEGORIA 2 (transazioni multiple)	
Io/Noi,	
Nome:	
Indirizzo:	
.....	
Numero di riferimento della registrazione:	
rilasciata il da (nome e indirizzo dell'autorità)	
.....	
di validità illimitata/valida fino al (cancellare la menzione inutile)	
ho/abbiamo l'intenzione di ordinare a:	
Nome:	
Indirizzo:	
.....	
la seguente sostanza:	
Descrizione:	
.....	
Codice della Nomenclatura combinata: quantità:	
La sostanza sarà usata esclusivamente per.....	
.....	
e rappresenta una quantità ritenuta normalmente sufficiente per mesi (fino a un massimo di dodici mesi)	
Io/noi certifichiamo che la suddetta sostanza sarà venduta o trasferita a un altro cliente solo a condizione che quest'ultimo fornisca un'analogia dichiarazione d'uso o una dichiarazione relativa a transazioni singole.	
Firma: Nome: (in stampatello)	
Funzione: Data:	

REGOLAMENTO (CE) N. 274/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	75,8
	204	39,5
	212	114,0
	624	109,5
	999	84,7
0707 00 05	052	147,8
	204	43,2
	999	95,5
0709 10 00	220	80,1
	999	80,1
0709 90 70	052	78,1
	204	78,5
	999	78,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,1
	204	44,8
	212	52,4
	220	39,0
	600	41,4
	624	57,6
	999	46,9
0805 20 10	204	101,3
	999	101,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,8
	204	110,4
	220	74,5
	464	74,2
	600	70,2
	624	78,0
	999	79,7
0805 50 10	600	65,3
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	65,0
	060	41,6
	400	111,3
	404	86,5
	512	89,9
	524	85,9
	528	109,3
	720	80,6
	999	83,8
	060	63,8
0808 20 50	388	85,1
	400	87,6
	512	68,1
	528	78,8
	720	94,5
	800	77,5
	999	79,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 275/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2004**

che avvia un'inchiesta relativa all'eventualità dell'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

D. MOTIVAZIONE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio ⁽²⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (di seguito: «il regolamento di base»), di apertura di un'inchiesta sull'eventualità dell'elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 5 gennaio 2004 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) per conto di diciannove produttori comunitari.

B. PRODOTTO

- (3) I prodotti interessati dalla possibile elusione sono cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99 (di seguito: «i prodotti interessati»). Tali codici sono indicati a titolo puramente informativo.
- (4) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono cavi di acciaio spediti dal Marocco (di seguito: «i prodotti oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti interessati.

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore per le quali è stata prospettata l'eventualità di un'elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio ⁽³⁾, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2003 ⁽⁴⁾.

- (6) La domanda contiene elementi di prova *prima facie* sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di cavi di acciaio in Marocco.

- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

Dopo l'istituzione dei dazi sui prodotti interessati, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Marocco verso la Comunità si è modificata in misura considerevole, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti per un tale cambiamento a parte l'istituzione del dazio.

Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Marocco di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti interessati risultano compromessi sia in termini di quantitativi che di prezzi. Le importazioni dei prodotti interessati sembrano essere state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dal Marocco. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel corso dell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure attualmente in vigore.

La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per i prodotti interessati.

E. PROCEDURA

- (8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cavi di acciaio spedite dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie o meno di questo paese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1.

a) Questionari

(9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in Marocco, agli esportatori/produttori e alle loro associazioni nella Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore o che sono elencati nella domanda, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Marocco. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

(10) In ogni caso, tutte le parti interessate sono tenute a contattare la Commissione entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(11) Le autorità della Repubblica popolare cinese e del Marocco saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno copia della domanda.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

(12) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno di quanto affermano. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure

(13) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esenti da registrazione o da misure se non costituiscono una forma di elusione.

(14) L'eventuale elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base si prefigge di lottare contro le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori del paese interessato che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare ai produttori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure sulle importazioni per i prodotti da loro esportati.

(15) I produttori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare, qualora sia stato loro richiesto, le risposte al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure qualora le loro importazioni provenissero da produttori ai quali sia stata concessa tale esenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

F. REGISTRAZIONE

(16) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di cavi di acciaio spedite dal Marocco.

G. TERMINI

(17) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:

— manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,

— chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(18) È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

(19) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro i termini stabiliti nel presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(20) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano originarie o meno di questo paese, classificabili ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99 (codici TARIC 7312 10 82 12, 7312 10 84 12, 7312 10 86 12, 7312 10 88 12, 7312 10 99 12), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Qualsiasi informazione, richiesta o comunicazione va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79, 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

REGOLAMENTO (CE) N. 276/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2004****relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽²⁾, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui

all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽³⁾.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento:

- 1,6 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 4,5 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 5 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 8,2 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 17,9 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 23 febbraio 2004;
- b) 8 marzo 2004;
- c) 22 marzo 2004;
- d) 13 aprile 2004;

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39).

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14).

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽¹⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in Beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

FRANCE	— Quartiers arrière	1,579 ⁽²⁾
	— Quartiers avant	5,000 ⁽²⁾
ITALIA	— Quarti posteriori	4,5 ⁽²⁾
	— Quarti anteriori	8,2 ⁽²⁾

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	0,527 ⁽²⁾
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	0,759 ⁽²⁾
	— Tranche d'intervention (INT 13)	0,225 ⁽²⁾
	— Semelle d'intervention (INT 14)	1,023 ⁽²⁾
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	12,664 ⁽²⁾
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	1,547 ⁽²⁾
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	0,575 ⁽²⁾
	— Jarret avant d'intervention (INT 21)	0,476 ⁽²⁾
	— Épaule d'intervention (INT 22)	0,016 ⁽²⁾
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	0,035 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n° 562/2000.

⁽²⁾ Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.

⁽³⁾ Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

⁽⁴⁾ Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

⁽⁵⁾ See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

⁽⁶⁾ Voir annexes III et V du règlement (CE) n° 562/2000.

⁽⁷⁾ Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

⁽⁸⁾ Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

⁽⁹⁾ Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁰⁾ Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

⁽¹¹⁾ Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

⁽¹²⁾ Para ser vendido en un lote — Sælges samlet som én mængde — Zu verkaufen in einer Menge — Προς πώληση σαν μία παρτίδα — To be sold as one lot — À vendre dans un lot — Da vendersi in un unico lotto — Te verkopen als één partij — Para ser vendido em um lote — Myytävä yhtenä eränä — Säljs tillsammans som en enhet.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorgans adresser

FRANCE

OFIVAL

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 68 50 00;

telex 215330;

fax (33-1) 44 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 49 49 91;

telex 61 30 03;

fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

REGOLAMENTO (CE) N. 277/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2004
relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9d, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.
- (2) L'articolo 3a della direttiva 70/524 stabilisce le condizioni per l'autorizzazione comunitaria di un additivo nei mangimi.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione ⁽³⁾ l'impiego dell'enzima 3-fitasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 114.94) è già autorizzato a tempo indeterminato per le categorie di animali dei suinetti, dei suini da ingrasso, delle scrofe, dei polli da ingrasso e delle galline ovaiole.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione ⁽⁴⁾ autorizza provvisoriamente tale additivo per i tacchini da ingrasso.
- (5) Nel giugno 2003 nuovi dati sono stati presentati dal produttore a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questo additivo per i tacchini da ingrasso.
- (6) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione dell'impiego di questo additivo per i tacchini da ingrasso risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.

(7) È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di tale additivo per i tacchini da ingrasso.

(8) La valutazione della domanda rivela che è opportuno disporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Enzimi» contenuto nell'allegato è autorizzato ad essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

N. (ovvero n. CE.)	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità d'attività per kg di alimento completo			
«Enzimi								
E 1600	3-fitasi EC 3.1.3.8 [Natuphos FTU-8]	Preparato di 3-fitasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) avente un'attività minima di: Solido: 5 000 FTU (¹)/g Liquido: 5 000 FTU/ml	Tacchini da ingrasso	—	250 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempera- tura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FTU. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato

⁽¹⁾ 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.»

REGOLAMENTO (CE) N. 278/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2004****relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9, lettera e), paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.
- (2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, che include gli enzimi, l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato può essere concessa qualora vengano soddisfatte le condizioni prescritte dalla direttiva e sia ragionevole presumere alla luce dei risultati disponibili che abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), di tale direttiva quando viene utilizzato nell'alimentazione degli animali. L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo non superiore a quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.
- (3) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotto da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), e di subtilina, prodotta da *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), come indicato nell'allegato è stato autorizzato provvisoriamente per i polli da ingrasso e per i tacchini per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Nuovi dati sono stati presentati dal produttore a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione di tale additivo per le galline ovaiole.
- (5) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione del nuovo impiego di questo additivo risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione provvisoria.

- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi) ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza di detto additivo per le galline ovaiole nelle condizioni di impiego prescritte nell'allegato del presente regolamento.
- (7) È pertanto opportuno concedere l'autorizzazione provvisoria per l'impiego di questo additivo per le galline ovaiole per un periodo di quattro anni.
- (8) La valutazione della domanda rivela che è opportuno disporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (9) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Enzimi» contenuto nell'allegato è autorizzato provvisoriamente ad essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizza- zione
					Unità d'attività per kg di alimento completo			
«Enzimi								
37	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62 [Avizyme 1300]	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasì prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105) e di subtili- sina prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), avente un'attività minima di: — Endo-1,4-beta-xilanasì: 2 500 U ⁽¹⁾ /g — Subtilisina: 800 U ⁽²⁾ /g	Galline ovaiole	—	Endo-1,4-beta-xila- nasi: 1 875 U Subtilisina: 600 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempera- tura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: — endo-1,4-beta-xilanasì: 1 875 U, — subtilisina: 600 U, 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 65 % di frumento.	18.2.2008

⁽¹⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.

⁽²⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina), a partire da substrato di caseina, al minuto, con pH 7.5 e a 40 °C.»

REGOLAMENTO (CE) N. 279/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2004****che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 977/2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione, del 6 giugno 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 977/2003 prevede, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, l'apertura di un contingente tariffario di 169 000 giovani bovini maschi di peso non superiore a 300 kg e destinati all'ingrasso. Detto regola-

mento prevede, all'articolo 9, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 6 febbraio 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003 ammontano a 11 565 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 141 del 7.6.2003, pag. 5.

DIRETTIVA 2004/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004
che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato il 17 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 94/62/CE ⁽⁴⁾, il Consiglio entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni che inizia alla data in cui la direttiva avrebbe dovuto essere recepita nel diritto nazionale, deve fissare gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni.
- (2) La definizione di «imballaggio» figurante nella direttiva 94/62/CE dovrebbe essere ulteriormente precisata mediante l'introduzione di taluni criteri e di un allegato contenente esempi illustrativi. Al fine di conseguire obiettivi di riciclaggio ambiziosi è necessario incoraggiare la messa a punto di procedimenti di riciclaggio innovativi, ecologicamente corretti e sostenibili. Occorre effettuare una valutazione dei diversi metodi di riciclaggio per elaborare definizioni per questi metodi.
- (3) Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun rifiuto specifico dovrebbero tener conto di valutazioni del ciclo di vita e di analisi costi-benefici, che hanno rilevato evidenti divergenze nei costi e nei benefici del riciclaggio di vari materiali di imballaggio, e dovrebbero accrescere la coerenza del mercato interno del riciclaggio di tali materiali.
- (4) Il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio andrebbero ulteriormente incrementati per ridurre l'impatto di tali rifiuti sull'ambiente.

(5) Ad alcuni Stati membri che sono stati autorizzati, con riferimento alle loro situazioni specifiche, a posporre la data fissata per il conseguimento degli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio fissati nella direttiva 94/62/CE dovrebbe essere concessa un'ulteriore proroga, di durata però limitata.

(6) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono concordi sulla necessità di prevedere deroghe temporanee per gli stati aderenti riguardo a taluni obiettivi della presente direttiva. Ciò dovrebbe essere deciso sulla base delle richieste, formulate dagli Stati aderenti, di deroghe che non dovrebbero, in linea di principio, estendersi oltre il 2012 per Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania, la Slovacchia e la Slovenia, oltre il 2013 per Malta, il 2014 per la Polonia e il 2015 per la Lettonia.

(7) Tale accordo sarà formalizzato secondo l'appropriata procedura giuridica prima della scadenza del termine per la trasposizione della presente direttiva.

(8) La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio impone agli Stati membri di istituire sistemi di restituzione, raccolta e recupero. Tali sistemi dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il trattato. Occorre evitare discriminazioni nei confronti dei materiali sulla base del peso. Gli operatori della filiera degli imballaggi nel suo complesso dovrebbero assumersi la responsabilità condivisa di garantire che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il loro ciclo di vita.

(9) Per controllare l'attuazione degli obiettivi della presente direttiva sono necessari dati annuali sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio a livello comunitario, compresi dati sui rifiuti esportati a scopo di riciclaggio e recupero fuori della Comunità. Questo richiede una tecnica di rendicontazione armonizzata nonché direttive chiare per i fornitori di dati.

(10) La Commissione dovrebbe esaminare l'attuazione della presente direttiva e il suo impatto sia sull'ambiente sia sul mercato interno e presentare una relazione al riguardo. Tale relazione dovrebbe contemplare anche le questioni dei requisiti essenziali, delle misure di prevenzione dei rifiuti, di un eventuale indicatore degli imballaggi, dei piani di prevenzione dei rifiuti, del riutilizzo, della responsabilità del produttore e dei metalli pesanti, e dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di revisione.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 31.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 287), posizione comune del Consiglio del 6 marzo 2003 (GU C 107 E del 6.5.2003, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (11) Gli Stati membri dovrebbero promuovere adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione dei consumatori e incoraggiare altri strumenti di prevenzione.
- (12) Il riciclaggio, oltre agli obiettivi della presente direttiva in materia di ambiente e mercato interno, può anche avere l'effetto di fornire numerosi posti di lavoro, il cui numero è peraltro diminuito altrove nella società, e può quindi contribuire a prevenire l'emarginazione.
- (13) Poiché che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire armonizzare gli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, tenendo conto delle situazioni specifiche dei singoli Stati membri, e precisare meglio le definizioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (15) La direttiva 94/62/CE dovrebbe essere modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/62/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, punto 1, sono aggiunti i seguenti comma:
- «La definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
- i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
 - ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
 - iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente

fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Se del caso la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all'allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio.»

- 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9, siano adottate altre misure preventive.

Dette misure possono consistere in programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano le finalità della direttiva quali definite nell'articolo 1, paragrafo 1.

2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate in conformità dell'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10.

3. La Commissione presenta, se del caso, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.»

- 3) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Recupero e riciclaggio

1. Per conformarsi agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:

- a) entro il 30 giugno 2001 almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
- c) entro il 30 giugno 2001 sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;
- d) entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
- e) entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
 - i) 60 % in peso per il vetro;
 - ii) 60 % in peso per la carta e il cartone;
 - iii) 50 % in peso per i metalli;
 - iv) 22,5 % in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica;
 - v) 15 % in peso per il legno.

2. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (*), del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio (**) e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione (***) sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 solo se esistono prove tangibili che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria.

3. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, il recupero energetico, dove esso sia preferibile al riciclaggio dei materiali per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici. Ciò potrà essere realizzato tenendo conto di un margine sufficiente tra gli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

4. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

5. Al più tardi il 31 dicembre 2007, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, fissano gli obiettivi per la terza fase di cinque anni, dal 2009 al 2014, sulla base dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e dei

risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come valutazione del ciclo di vita e analisi costi-benefici.

La procedura è ripetuta ogni cinque anni.

6. Le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dagli Stati membri e sono oggetto di una campagna di informazione del pubblico in generale e degli operatori economici.

7. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire rispettivamente il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e l'attuale basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:

- a) di realizzare, entro il 30 giugno 2001, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e c), raggiungendo tuttavia almeno il 25 % di recupero o incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
 - b) di rinviare nel contempo il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a una scadenza successiva, che non deve comunque andare oltre il 31 dicembre 2005;
 - c) di posporre il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed e), fino a una data di loro scelta, che non vada oltre il 31 dicembre 2012.
8. La Commissione, quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2005, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente, nonché sul funzionamento del mercato interno. La relazione tiene conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato membro. La relazione contiene i seguenti elementi:
- a) una valutazione dell'efficacia, dell'applicazione e del rispetto dei requisiti essenziali;
 - b) ulteriori misure di prevenzione volte a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, per quanto possibile, senza comprometterne le funzioni essenziali;
 - c) l'eventuale definizione di un indicatore ambientale degli imballaggi per rendere più semplice ed efficace la prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
 - d) piani di prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
 - e) l'incoraggiamento del riutilizzo e, in particolare, la comparazione tra i costi e benefici del riutilizzo e i costi e benefici del riciclaggio;
 - f) la responsabilità del produttore, compresi gli aspetti finanziari;
 - g) gli sforzi per ridurre ulteriormente e, se del caso, eliminare i metalli pesanti ed altre sostanze pericolose dagli imballaggi entro il 2010.

La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte di revisione delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva, a meno che dette proposte non siano state nel frattempo presentate.

9. La relazione affronta le questioni di cui al paragrafo 8 nonché altre questioni pertinenti nel quadro dei diversi elementi del Sesto programma di azione per l'ambiente, in particolare la strategia tematica sul riciclaggio e la strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse.

La Commissione e gli Stati membri incoraggiano debitamente studi e progetti pilota concernenti il paragrafo 8, lettere b), c) d) e) e f), ed altri strumenti di prevenzione.

10. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi massimi di cui al paragrafo 1 e che predispongono all'uso adeguate capacità di riciclaggio e recupero sono autorizzati a perseguire tali obiettivi nell'interesse di un elevato livello di tutela ambientale, purché queste misure evitino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure. La Commissione conferma tali misure dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

(*) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(**) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2118/2003 della Commissione (GU L 318 del 3.12.2003, pag. 5).

(***) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2118/2003.»

4) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (*).

(*) GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28.»

5) All'articolo 13 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri promuovono altresì campagne di informazione e sensibilizzazione del consumatore.»

6) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione (di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, secondo comma, ultimo

trattino) ed i formati relativi al sistema di banche dati (di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'allegato III) e gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio (di cui all'allegato I) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

7) All'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, determina le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti, commercializzati in piccolissime quantità (ossia circa 0,1 % in peso) nell'Unione europea, gli imballaggi di base per materiale medico e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.»

8) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

9) All'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Purché gli obiettivi di cui all'articolo 6 siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 7 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:

- a) gli accordi hanno forza vincolante;
- b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
- c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale, parimenti accessibile al pubblico, e comunicati alla Commissione;
- d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
- e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.»

10) L'allegato I è sostituito dall'allegato che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 agosto 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Esempi illustrativi per i criteri previsti all'articolo 3, punto 1**Esempi illustrativi per il criterio i)***Articoli considerati imballaggio*

Scatole per dolci

Involucro che ricopre la custodia di un CD

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salumi

Esempi illustrativi per il criterio ii)*Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita*

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze usa e getta

Pellicole di plastica trasparente

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Articoli non considerati imballaggio

Cucchiaini di plastica

Posate usa e getta

Esempi illustrativi per il criterio iii)*Articoli considerati imballaggio*

Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione

Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi.»

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE E DEL PARLAMENTO EUROPEO

Prendendo atto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia alla definizione di recupero nelle sentenze C-458/00, C-228/00 e C-116/01 e degli effetti di tale interpretazione sulla realizzazione degli obiettivi di recupero, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano il loro intento comune di riesaminare la questione quanto prima possibile.

Alla luce delle preoccupazioni che sono state espresse, la Commissione afferma che intende presentare modifiche, se del caso, della pertinente normativa. Il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a trattare prontamente qualsiasi proposta in materia secondo le loro rispettive procedure.

Ciò lascia impregiudicata qualsiasi revisione futura della definizione di recupero nel quadro della strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti e, se del caso, nel quadro della normativa orizzontale sui rifiuti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2004

che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti della Bulgaria e dell'Ungheria negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di ratiti

[notificata con il numero C(2004) 346]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/144/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di ratiti sono stati fissati dalla decisione 97/467/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La Bulgaria e l'Ungheria hanno trasmesso una serie di elenchi di stabilimenti che producono carni di ratiti la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) Tali stabilimenti vanno inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 97/467/CE.
- (4) Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 95/408/CE.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/467/CE.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 97/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 25 febbraio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/797/CE (GU L 277 del 15.10.2002, pag. 23).

ALLEGATO

L'allegato II è modificato nel modo seguente:

- 1) Nella parte relativa alla Bulgaria è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

«1	2	3	4	5	6
BG 1901021	Mecom Ltd	Silistra	Silistra	SH, CP, CS»	

- 2) Nella parte relativa all'Ungheria è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

«1	2	3	4	5	6
HU-356	Kukori Kft.	Szatymaz	Csongrád megye	SH, CP»	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2004

concernente l'assistenza finanziaria della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2004

[notificata con il numero C(2004) 349]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2004/145/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno prevedere un'assistenza finanziaria della Comunità ai Laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle direttive, alle decisioni e al regolamento seguenti:

— direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽³⁾,

— direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ⁽⁴⁾,

— decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine ⁽⁵⁾,

— decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi ⁽⁶⁾,

— regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁷⁾.

(2) Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in modo efficiente e che le autorità forniscano tutte le necessarie informazioni entro i termini di tempo stabiliti.

(3) Un'assistenza finanziaria addizionale andrebbe concessa per l'organizzazione di seminari nell'ambito di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento. Deroche alla regola sul numero massimo di partecipanti ammissibili stabilite nel regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della comunità e Laboratori comunitari di riferimento in virtù dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾ andrebbero concesse a due Laboratori comunitari di riferimento che necessitano di sostegno per la partecipazione di più di 30 partecipanti per assicurare una riuscita ottimale dei loro seminari.

(4) I programmi di lavoro e le relative stime di bilancio presentati dai Laboratori comunitari di riferimento per il 2004 sono stati valutati dalla Commissione.

(5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁹⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie applicate in virtù della normativa comunitaria sono finanziate nell'ambito della sezione «garanzia» del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dal decisione 1999/312/CE (GU L 120 del 8.5.1999, pag. 37).

⁽⁶⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

⁽⁸⁾ GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- (6) Il regolamento (CE) n. 156/2004 stabilisce le disposizioni relative all'assistenza finanziaria della Comunità ai Laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 212 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 30 000 EUR.

Articolo 4

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede un'assistenza finanziaria alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE che deve esercitare il Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires dell'agence française de sécurité sanitaire des aliments (precedentemente denominato Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, France, per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte.

2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 203 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 27 000 EUR.

Articolo 2

1. La Comunità concede alla Germania un'assistenza finanziaria destinata al Bundesinstitut für Risikobewertung (ex Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi.

2. L'assistenza finanziaria della Comunità di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 220 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 62 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato al precedente paragrafo 1 è autorizzato a chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione al suo seminario generale fino a un massimo di 50 partecipanti.

Articolo 3

1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un'assistenza finanziaria destinata al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda le salmonelle.

1. La Comunità concede alla Spagna un'assistenza finanziaria destinata al Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine.

2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 201 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 33 000 EUR.

Articolo 5

1. La Comunità concede al Regno Unito un'assistenza finanziaria destinata al laboratorio del Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science di Weymouth, Regno Unito, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 1999/313/CE per quanto riguarda il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.

2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 228 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 38 000 EUR.

Articolo 6

1. La Comunità concede al Regno Unito un'assistenza finanziaria destinata al laboratorio della Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regno Unito, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 380 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di seminari tecnici ammonta ad un massimo di 61 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato al precedente paragrafo 1 è autorizzato a chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione al suo seminario generale fino a un massimo di 50 partecipanti.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
